

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1694-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 12 ottobre 1961*

*modificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 17 novembre 1961 (V. Stampato n. 3336)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 novembre 1961*

Norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La somministrazione, il rinnovamento e la manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento personale dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica nonché dei secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni della Marina sono effettuati a cura e spese dell'Amministrazione militare.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

A cura e spese dell'Amministrazione militare è anche effettuata la somministrazione degli oggetti occorrenti per la pulizia personale ai graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica nonchè ai sottocapi e comuni della Marina.

Art. 2.

La dotazione degli oggetti di cui all'articolo precedente è stabilita con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

Ai militari indicati nel primo comma dell'articolo precedente destinati a speciali servizi possono essere somministrati gratuitamente, in aggiunta a quelli del corredo ordinario, effetti di vestiario e di equipaggiamento personale nella misura e con le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro della difesa.

Il Ministro della difesa ha parimenti la facoltà di determinare, con suo decreto, il tipo e la qualità degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi, enti e navi, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi.

La durata minima dei singoli oggetti è fissata dal Ministero della difesa.

Art. 3.

Ai sergenti maggiori, secondi capi, sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni richiamati per istruzione e per mobilitazione o riammessi in servizio è distribuito un corredo ridotto, stabilito volta per volta in base alla stagione nella quale avviene il richiamo e alla presunta durata dello stesso.

Art. 4.

È in facoltà del Ministro della difesa di stabilire per ogni esercizio finanziario i capi di corredo che i marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica e i capi della Marina, pos-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

È in facoltà del Ministro della difesa di stabilire per ogni esercizio finanziario i capi di corredo che gli ufficiali, i marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica e gli ufficiali e

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

sono prelevare a pagamento dai magazzini militari. I prezzi di cessione sono stabiliti in apposite tariffe calcolate in base ai prezzi di costo.

Le somme introitate per vestiario ceduto a pagamento e per vendita di residui debbono essere versate presso le Tesorerie provinciali per il conseguente reintegro dei relativi importi a favore dei capitoli riguardanti il vestiario dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 5.

Sono convalidati la somministrazione, il rinnovamento e la manutenzione gratuita degli oggetti di vestiario effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge a favore dei sergenti maggiori e sergenti dell'Aeronautica, nonchè la manutenzione gratuita degli oggetti di vestiario effettuata a favore dei graduati e militari di truppa della stessa Forza armata.

È parimenti convalidato il rinnovamento gratuito del corredo ai secondi capi.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto e comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 7.

Alla maggiore spesa annua presunta di lire 720 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 150 (237.000.000) e n. 158 (483.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62 e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

i capi della Marina possono prelevare a pagamento dai magazzini militari. I prezzi di cessione sono stabiliti in apposite tariffe calcolate in base ai prezzi di costo.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*